

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****GARA D'APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PRESS CONTAINER E CASSONI SCARRABILI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI.****• GENERALITA'**

L'Appaltatore, assumendo l'esecuzione della fornitura, riconosce di aver preso piena conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara e che, dopo compiuti i propri calcoli, giudica remunerativo e di sua convenienza.

**ARTICOLO 1 – OGGETTO E CONSISTENZA DELLA FORNITURA.**

Il presente appalto, indetto da ASM srl di Molfetta (Ba), ha per oggetto la fornitura di press container e cassoni scarrabili.

Ai sensi dell'art. 51 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i, l'appalto è suddiviso in numero 2 Lotti funzionali, come di seguito indicato:

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Importo a base d'asta [€]</b>	<b>CPV</b>	<b>CIG</b>
Lotto 1	Press container per rsu	4	80.000,00	34220000-5	766266380EB
Lotto 2	A)Cassoni scarrabili volume da 25 mc.	8	50.000,00	34220000-5	7662647856
	B)Cassoni scarrabili volume da 15 mc.	4			

**ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE**

La fornitura delle attrezzature dovrà essere effettuata nella quantità e qualità richieste nell'oggetto dell'appalto e come da specifiche tecniche allegate.

Le attrezzature offerte dovranno essere conformi alla tipologia richiesta come indicato nelle specifiche tecniche allegato 1, sia per caratteristiche tecniche e costruttive, sia per i materiali e per l'affidabilità.

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovranno dare una garanzia non inferiore a 12 MESI che deve coprire qualsivoglia rottura, guasti e danni vari derivanti da vizi e difetti non imputabili a negligenza o imperizia del personale

ASM srl.

Detta fornitura dovrà essere conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e alle seguenti Direttive Europee: Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva Bassa Tensione 2006/95 CE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ed alle Disposizioni Nazionali di Attuazione.

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime che la fornitura delle attrezzature deve soddisfare, a pena di esclusione.

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente in materia.

Attrezzature che presentino vizi occulti o criticità tali da comprometterne l'uso o comportare rischi per la sicurezza potranno essere restituiti da parte di ASM srl Molfetta.

Le attrezzature offerte dovranno essere consegnate presso la sede dell'ASM srl di Molfetta - in via Oleifici dell'Italia meridionale – zona artigianale lotto "C" – Molfetta

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovranno indicare la ditta/e di fiducia autorizzate ad effettuare interventi in garanzia, che non dovranno distare dalla sede dell'ASM srl di Molfetta più di 30 km.

Gli eventuali interventi di manutenzione in garanzia saranno richiesti dall'ASM srl che metterà a disposizione le attrezzature presso l'officina di cui sopra entro tre giorni lavorativi.

Gli eventuali tagliandi in garanzia saranno richiesti dall'aggiudicatario e l'ASM metterà a disposizione le attrezzature presso l'officina di cui sopra entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Le schede tecniche sono da considerarsi come parte integrante, e quindi non modificabili, del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

Per il lotto 1, Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di formazione presso la sede della Committente al momento della consegna della fornitura da personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti (personale di officina e di esercizio) senza spese a carico della Committente.

### **ART.3 - IMPORTO A BASE DI GARA – VALORE DELL'APPALTO**

Il valore complessivo dell'appalto € 130.000,00 oltre iva, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico (ex lege) così suddivisi:

Lotto 1 – Euro 80.000,00 oltre iva, oneri di sicurezza compresi

Lotto 2 – euro 50.000,00 oltre iva, oneri di sicurezza compresi

I costi della sicurezza interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (zero) trattandosi di mera consegna.

Ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, si precisa che il committente ASM srl - Molfetta, per la gara d'appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto trattandosi di una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da

interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere.

#### **Art. 4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà affidato secondo la procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi. rispetto all'importo posto a base di gara, mediante miglior ribasso percentuale, **con esclusione delle offerte in aumento che dichiarate sin d'ora inammissibili.**

Il contratto sarà stipulato a "corpo". Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore. Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

In caso di offerte uguali, per ciascun lotto, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

L'offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

Ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte, per ciascun lotto, in tal caso la Stazione appaltante potrà richiedere per iscritto ai concorrenti, di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, precisazioni ed elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi l'offerta.

E' fatta salva la procedura per l'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 comma 2 del Dlgs 18.4.2016, n. 50.

Non saranno accettate offerte con riserve e/o condizioni, né quelle espresse in termini generici o non chiari.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni solari dal termine della gara.

Non è consentito presentare offerte parziali.

L'ASM srl, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi sorta, si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e conveniente.
- 3) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

## **ART.5 - REQUISITI, MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di gara al quale si fa esplicito rinvio.

### **Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA**

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 il Fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, si applica ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.L.vo 50/2016 e smi, la mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione in questione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso delle richieste certificazioni.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente l'indicazione del numero di CIG e dell'oggetto della gara e dovrà contenere, ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.Lgs 50/2016:

- Espressa menzione dei soggetti garantiti;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di prestazione della cauzione provvisoria/definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno essere:

a) conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e preventivamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

c) contenere, l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriore periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La predetta garanzia, a scelta dell'appaltatore, potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso di fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla ASM srl – Via Oleifici dell'Italia Meridionale Zona Artigianale lotto "C" – Molfetta.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta della ASM srl qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASM srl ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria e la garanzia assicurativa sono presentate, su mandato irrevocabile, della mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

#### **ART. 7 - GARANZIA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA/GARANZIA PER DIFETTI DI COSTRUZIONE (per entrambi i lotti)**

Il fornitore deve garantire il buon funzionamento della fornitura per tutte le sue componenti.

Le attrezzature devono essere garantite ed esenti da difetti dei materiali e di costruzione e senza vizi che le rendano non idonee all'uso cui sono destinate.

In particolare la garanzia minima richiesta, per entrambi i Lotti, è di **12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di consegna.**

Il fornitore deve garantire che le attrezzature fornite siano perfettamente funzionanti ed è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico – prestazionali e di finitura previste dal presente Capitolato e relative schede

tecniche, e dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente Capitolato.

Nel caso in cui emergano vizi occulti, A.S.M. S.r.l., ha diritto al ripristino dell'efficienza dei beni consegnati mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti viziate, difettose, inutilizzabili e/o inefficienti, a spese della ditta Fornitrice.

Per le manutenzioni ordinarie previste durante il periodo di garanzia la ditta dovrà indicare nell'ambito della Città Metropolitana di Bari i punti di assistenza autorizzati cui rivolgersi, distanti non oltre 30 (trenta) Km dalla sede della stazione appaltante.

Sono a carico del fornitore inoltre tutti gli oneri necessari a garantire l'ottemperanza agli obblighi di seguito specificati:

- le attrezzature – di nuova fabbricazione – devono essere corredate dalle garanzie del produttore come sopra precisato, dei marchi CE, con obbligo di consegna delle relative certificazioni di conformità come richiesto dal presente capitolato;
- l'intervento sostitutivo o manutentivo in garanzia, come sopra descritto;
- gli oneri di trasporto, verifica conformità, nonché ogni ulteriore spesa necessaria a consentire l'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature forniti a norma di legge per l'uso al quale gli stessi sono destinati; - il pagamento di eventuali diritti per l'utilizzo dei marchi o brevetti riferiti al complesso della fornitura ed ad ogni suo singolo componente, con obbligo di tenere esonerata ASM srl da ogni pretesa vantata da terzi per tale utilizzo.

Con riferimento ai diritti di autore e brevetti si specifica in particolare quanto segue.

ASM srl non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Appaltatore tiene indenne ASM srl da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità che possono derivare da qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, per i brevetti per i quali il fornitore già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura, valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di ASM srl di riparare o far riparare da altri i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio ASM srl deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso il subfornitore e comunque a fornitori diversi dall'Appaltatore.

#### **Art. 8 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - STIPULA CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario/i equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di mancata conferma delle autocertificazioni relative mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2006, presentate in sede di gara.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo stesso non può essere sottoscritto prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore nella misura che sarà comunicata dall'ASM srl.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto dal giorno della consegna a quello della data di emissione dell'Attestazione di conformità o del Certificato di verifica di conformità.

Il contratto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A. in regime di "Split Payment" sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

L'ASM srl Molfetta si asterrà dal pagamento di quanto previsto senza che questo produca effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. della ditta Aggiudicataria questo risulti irregolare.

#### **ART.9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - FATTURAZIONE - PAGAMENTI**

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara.

Il pagamento avverrà a **120 (centoventi)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con indicazione del relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del certificato D.U.R.C. e della regolarità fiscale (art. 48 bis DPR 602/73 e smi) del fornitore.

La fattura inerente il presente contratto, redatta secondo le norme fiscali in vigore, potrà essere presentata solo e soltanto ad avvenuto collaudo con esito positivo.

Nell'emissione della relativa fattura, si dovrà tener conto che l'ASM srl è soggetta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cd. Split Payment) ai sensi del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di ASM srl.

Nel caso di DURC che segnali inadempienze dell'appaltatore, l'ASM srl si asterrà dal pagamento di quanto previsto senza che questo produca effetti di mora, nel caso in cui al momento della verifica del D.U.R.C. della ditta Aggiudicataria questo risulti irregolare.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla Legge 205/2017, l'ASM srl per singoli pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia per la riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

L'ASM srl si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia della riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **Art. 10 – CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA E FORNITURA E PENALI**

La fornitura dovrà essere consegnata, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto.**

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna verrà applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta); ove il ritardo si protraesse oltre 30 giorni naturali e consecutivi, a partire dal trentunesimo la penale dovrà intendersi raddoppiata.

Nel caso di fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente capitolato, gli stessi verranno respinti da A.S.M. S.r.l. che applicherà una penale giornaliera pari a euro 50,00 (cinquanta) fino al giorno della consegna conforme.

La somma delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo d'aggiudicazione. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo superasse il 10% del corrispettivo, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra citate verranno contestati per iscritto via E.-mail, anche certificata, alla ditta fornitrice che dovrà comunicare le proprie deduzioni, per scritto, entro il termine massimo di 5 giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili da parte di A.S.M. S.r.l. ovvero la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento della fornitura; in caso di incapienza, ASM srl si varrà della garanzia fideiussoria

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul fornitore per l'eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

#### **ART. 11 DOCUMENTI, MANUALI E CATALOGHI**

L'aggiudicatario deve fornire contemporaneamente alla consegna della fornitura:

- Dichiarazione di conformità CE
- N. 2 manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, conformi alla "Direttiva Macchine" recepita dal DPR 459/96 e s.m.i.;
- scheda caratteristiche tecniche (pesi, dimensioni, portate altre di ordine generale)

Per quanto concerne il "Manuale d'uso e manutenzione", esso deve comprendere:

- un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
- la descrizione di tutte le operazioni per lo smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione. La descrizione deve essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza d'anomalie ed emergenze;
- la valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
- scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

#### **ART. 12 . SUBAPPALTO**

In considerazione dell'entità e della natura della fornitura, non è autorizzato il subappalto. La violazione del divieto comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **ART. 13 - COLLAUDO - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il collaudo verrà effettuato presso la sede ASM srl ove avverrà la consegna, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna stessa.

La fornitura dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti ed alle caratteristiche tecniche indicate allegate al capitolato di gara.

I tecnici Asm srl, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati potranno accettare, in tutto o in parte, la fornitura o contestare le attrezzature consegnate.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, le attrezzature non accettate al collaudo.

Il collaudo della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle operazioni di collaudo, ma che venissero accertati entro il termine di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a mesi 12 come indicato all'Art.7.

Saranno contestate le attrezzature che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste, e per esse saranno applicati le penali previste dal capitolato.

L'ASM srl, ai sensi dell'art. 102 del D.LGS. 50/2016 e smi, procederà all'emissione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto l'ASM procederà al pagamento dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal/i fornitore/i a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### **Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La violazione di detto divieto costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso, così come è fatto divieto alla ditta aggiudicataria, pena l'immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno ed a usufrutto

In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della ASM srl al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 15 – RESPONSABILITA'**

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'ASM srl dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'ASM srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Fornitore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da eventuali diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l'ASM srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

#### **Art. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con ASM srl vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). ASM srl e il fornitore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. ASM srl e il fornitore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

#### **ART. 17 RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 108-109-110 del Codice D.L.vo 50/2016.

L'ASM srl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso al fornitore le voci di cui all'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ASM srl ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo, in particolare, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'ASM srl e l'appaltatore per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- c) per ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna; per cessione del contratto da parte dell'appaltatore; nel qual caso l'ASM srl incamera la cauzione definitiva;
- d) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l'ASM srl incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'ASM srl incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;
- g) per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura da parte dell'appaltatore; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva
- h) per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del appaltatore del servizio; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.
- i) per associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la ASM SRL incamera la cauzione definitiva.
- l) per perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.
- m) per esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.
- n) per sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 5 lettere b) e c) del Codice o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; l'ASM srl incamera la cauzione definitiva.
- o) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia (NORMATIVA ANTIMAFIA);
- p) nel caso in cui l'Appaltatore fornisca materiali o parti delle attrezzature e dei beni non rispondenti per qualità, quantità o altro ai requisiti richiesti dal presente Capitolato, dalle schede tecniche;

q) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l'ASM srl ha la facoltà di affidare a terzi il contratto, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ASM srl rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e l'ASM srl è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato.

Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ASM srl procede ad incamerare la garanzia definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni per il risarcimento dei maggiori danni e delle maggiori spese e, nei casi più gravi, potrà pretendere la restituzione di somme eventualmente già corrisposte.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto o dopo la sua esecuzione in pendenza di stipula.

#### **ARTICOLO 18 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

A seguito della risoluzione del contratto, ASM srl ove ravvisi, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità e la convenienza, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Restano impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni, anche di immagine nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente

#### **Art. 19 – ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE**

La/e ditta/e fornitrice/i si impegna/no ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi alla fornitura in oggetto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alle categorie e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da eccessive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

#### **ART.20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per la fornitura di cui al presente capitolato è competente il foro competente per la sede della stazione appaltante.

#### **ART. 21 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'ASM srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La Ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione della fornitura.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva l'ASM srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

#### **Art. 22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

21.1. La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte di ASM srl della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un C/C, conto corrente, dedicato alla ricezione dei pagamenti).

**Art. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

**Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture, nonché del Codice Civile.

*F.to Il Direttore  
(Ing. Silvio Binetti)*